



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA**ROMA - Venerdì, 9 dicembre 1960****SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 giugno 1960, n. 1444.

Istituzione in Yaoundé (Camerun) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare Pag. 4518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1960, n. 1445.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, contenente norme relative al riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria Pag. 4519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1446.

Mutamento della denominazione del comune di Spianone dei Castelli, in provincia di Bergamo, in quella di «Spinone al Lago» Pag. 4519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1960, n. 1447.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Ancona, Falconara e Camerano Pag. 4520

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 Pag. 4520

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari per il settore dell'industria, del valore della mensa e dei generi in natura in provincia di Treviso Pag. 4520

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per la Compagnia mulattieri e barrocciai «G. Fanin», di Cagnano Varano. Pag. 4521

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1960.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori Pag. 4521

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 644 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Melfi (Potenza), nonché dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi. Pag. 4522

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1960.

Determinazione del contributo del quattro per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1960 dalle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio Pag. 4522

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1960.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara Pag. 4524

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di «Architettura tecnica» presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino Pag. 4526

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa pesca «Stella Polare», con sede in Viareggio (Lucca) Pag. 4526

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte di una roggia in comune di Zambana (Trento) Pag. 4526

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale Novissimo, in comune di Cordevigo (Padova) Pag. 4526

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Brenzone (Verona) Pag. 4526

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati di terreno lungo il torrente Sciano, in comune di Valle di Dentro (Sondrio) Pag. 4526

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo tombato del torrente Valgella, in comune di Varese Pag. 4526

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Arno, in comune di Vinci (Firenze) Pag. 4527

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultante dalla copertura del tratto del canale Naviglio Interno, fra Conca Contarina, ponte San Lorenzo e ponte Torricello, in comune di Padova Pag. 4527

Varianti al piano di ricostruzione di Sant'Angelo del Pesco, relativo all'apertura della nuova strada di circosollazione con imbocco su via Roma Pag. 4527

Trasferimento del programma di costruzione di case popolari per i profughi da Aversa a Caserta. Pag. 4527

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni Pag. 4527

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio « Regona di Calvatone », con sede nel comune di Calvatone (Cremona) e approvazione dello statuto consortile Pag. 4527

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Piano di Goletta », con sede nel comune di Vinadio (Cuneo) Pag. 4527

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riforma fondiaria: Riliquidazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi Pag. 4527

Ministero della marina mercantile:

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Reggio Calabria, località Sbarre Inferiori Pag. 4528

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Ganzirri Pag. 4528

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto Pag. 4528

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso Pag. 4528

Media dei cambi e dei titoli Pag. 4528

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo) Pag. 4529

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli Pag. 4529

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 4529

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1957. Pag. 4531

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958 Pag. 4531

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958 Pag. 4532

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria Pag. 4532

Ministero della sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità Pag. 4532

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Composizione della Commissione giudicatrice per il concorso per titoli per la nomina ed ammissione nell'apposita scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali Pag. 4532

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 9 DICEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1448.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1449.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici dipendenti da imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1450.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e del comune di Ivrea che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1451.

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1452.

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1444.

Istituzione in Yaoundé (Camerun) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 28 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Yaoundé (Camerun) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Yaoundé (Camerun) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, la Repubblica del Gabon, la Repubblica del Congo, la Repubblica Centrafricana e la Repubblica del Ciad; i territori spagnoli di Rio Muni e dell'Isola di Fernando Poo (Guinea Spagnola).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI
— TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1960, n. 1445.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, contenente norme relative al riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1960, n. 53, contenente norme relative al riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria;

Considerata l'opportunità di procedere ad alcune integrazioni al citato decreto n. 53;

Sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1960, n. 53, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

All'art. 2, quarto comma la parola « quello » è sostituita con la seguente « quelli »;

All'art. 3, il secondo comma è così integrato: « Ai predetti insegnamenti fondamentali sul piano nazionale potranno essere destinati posti di professore di ruolo da parte delle Facoltà di ingegneria. Qualora, successivamente, la cattedra di ruolo così coperta si renda vacante, all'insegnamento tornerà a provvedersi secondo quanto previsto dai precedenti commi ».

All'art. 4 - primo comma - le parole « faranno anche parte del Consiglio della Facoltà » sono sostituite con quelle di « fanno parte della Facoltà ».

All'art. 10 - secondo comma - le parole « fatto eccezione dell'insegnamento obbligatorio aggiunto » sono sostituite con quelle di « fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ».

La tabella n. 1 annessa al citato decreto n. 53 è rettificata nel senso che gli insegnamenti di « Costruzioni idrauliche » e di « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » sono riportati rispettivamente col n. 10 e non con i numeri 11 e 12.

La tabella n. 8 annessa al decreto n. 53 è integrata nel senso che dopo il n. 9 è aggiunto: n. 10 Radio-tecnica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1446.

Mutamento della denominazione del comune di Spinone dei Castelli, in provincia di Bergamo, in quella di « Spinone al Lago ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Spinone dei Castelli (Bergamo) in data 27 settembre 1959, n. 17, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune medesimo sia mutata in quella di « Spinone al Lago »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 10 marzo 1960, n. 7, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a tale mutamento di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Spinone dei Castelli, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « Spinone al Lago ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 novembre 1960, n. 1447.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Ancona, Falconara e Camerano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Ancona, Falconara e Camerano nonché ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente i compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 248 del 14 ottobre 1959, con il quale il dott. Vincenzo Gaggiotti è stato nominato membro della Commissione anzidetta in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la comunicazione della Ragioneria generale dello Stato con la quale, a decorrere dal 1° ottobre 1960, in sostituzione del dott. Vincenzo Gaggiotti, destinato ad altro incarico, viene designato il dott. Nicola d'Errico;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1960, in sostituzione del dott. Vincenzo Gaggiotti, è nominato membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il dottor Nicola d'Errico, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1960

Registro n. 75 Finanze, foglio n. 346. — BENNATI

(7744)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari per il settore dell'industria, del valore della mensa e dei generi in natura in provincia di Treviso.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti in provincia di Treviso a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale nel settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

L. 25 giornaliero per la somministrazione di un piatto;

L. 50 giornaliero per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1960

p. Il Ministro: PEZZINI

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per la Compagnia mulattieri e barrocciai « G. Fanin », di Cagnano Varano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione dei periodi medi di occupazione per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti della Compagnia mulattieri e barrocciai « G. Fanin », di Cagnano Varano il periodo di occupazione media è determinato in 22 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

p. Il Ministro: PEZZINI

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1960.

Periodi medi di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari per cooperative e carovane di facchini, ippotrasportatori e autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Benevento:

Carovana mulattieri di Buonalbergo: giornate 22, decorrenza 10 agosto 1959;

Bologna:

Carovana trasportatori C.I.S.L. di Monghidoro: giornate 17, decorrenza 1° giugno 1960.

Cagliari:

Cooperativa « Sant'Ignazio » di Oristano: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1959.

Caltanissetta:

Carovana carico e scarico « Maria SS. dei Miracoli » di Mussomeli: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960.

Catanzaro:

Carovana facchini « San Giuseppe » di Cirò Marina: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1959.

Cremona:

Carovana facchini I.M.A. di Sesto ed Uniti, limitatamente al periodo 1° agosto 1959-31 gennaio 1960: giornate 24, decorrenza 1° agosto 1959;

Carovana facchini « Farine » di Cremona: giornate 22.

Ferrara:

Carovana carico e scarico « Estense » di Ferrara: giornate 10, decorrenza 1° marzo 1960;

Carovana barrocciai e piccoli autotrasportatori di Bondeno: giornate 14.

Macerata:

Carovana facchini di Potenza Picena: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1959.

Padova:

Carovana barrocciai di Stanghella: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1960;

Carovana barrocciai di Este: giornate 15, decorrenza 1° dicembre 1959.

Parma:

Carovana facchini e portabagagli Stazione FF.SS. di Fidenza: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1959.

Perugia:

Carovana facchini di carico e scarico, Assisi: giornate 22, decorrenza 15 aprile 1959;

Carovana facchini del Mattatoio di Foligno: giornate 22, decorrenza 4 maggio 1959;

Carovana facchini « Spoletium » di Spoleto: giornate 23, decorrenza 12 ottobre 1959.

Piacenza:

Carovana facchini di Pontenure: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana facchini di Gragnano: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana facchini di Cortemaggiore: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1960;

Carovana facchini di Carpaneto Piacentino: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana facchini Piacentina di Piacenza: giornate 18, decorrenza 1° febbraio 1960.

Rovigo:

Carovana facchini « Filippo Corridoni di Bottrighe: giornate 12, decorrenza 1° dicembre 1959;

Carovana facchini Cavanella di Po (dal maggio al novembre di ciascun anno): giornate 19, decorrenza 1° dicembre 1959;

Carovana facchini « Bruno Buoizzi » di Bottrighe: giornate 10, decorrenza 1° febbraio 1960;

Compagnia facchini stazione ferroviaria, Lendinara: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori di Piovega di Gemonà: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1960.

Viterbo:

Carovana facchini « Del Fiora » Montalto di Castro: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1960

p. Il Ministro: PEZZINI

(7729)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 644 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Melfi (Potenza), nonché dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

IL MINISTRO**PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 16 giugno 1925, n. 834;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 8 luglio 1960, intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 644 relativo all'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Melfi (Potenza), nonché la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Melfi (Potenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonché a motivi di pubblico interesse;

Decreta:**Art. 1.**

E' approvato il piano tecnico n. 644 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana del comune di Melfi (Potenza).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 644 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7743)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1960.

Determinazione del contributo del quattro per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1960 dalle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO**PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 9 aprile 1951, n. 338, che detta norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, occorre determinare per il 1960 l'ammontare del contributo del 4 % sui premi di assicurazione incendio delle compagnie di assicurazione, e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzione antincendi.

Decreta:**Art. 1.**

Il contributo del quattro per cento, dovuto per l'anno 1960 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, dalle società di assicurazioni è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato dalle Compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 20 dicembre 1960 ed il 20 gen-

naio 1961 sul conto postale n. 1.20919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato assicurazioni, Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1960.

p. Il Ministro per l'industria e per il commercio
MICHELI

p. Il Ministro per l'interno
BISORI

ALLEGATO

Elenco delle compagnie di assicurazione e delle somme da versare da ciascuna di esse alla Cassa sovvenzioni antincendi, quale contributo del 4 % per l'anno 1960 ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'ammontare complessivo dei premi di assicurazione contro l'incendio dell'anno 1959 al netto della detrazione dell'aliquota del 22 %, stabilita con decreto ministeriale 16 settembre 1960 a titolo di rimborso per oneri di gestione, e con la deduzione dei premi per contratti relativi a beni situati nella regione Trentino-Alto Adige soggetti a contributo a favore della Cassa regionale antincendio ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte da attribuirsi al ramo incendio è, per le polizze globali auto-veicoli, del 10 % del premio; per le polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini, del 40 % del premio; per le polizze cumulative furti ed incendi del 50 % del premio.

SOCIETÀ	SEDE	Ammontare del contributo
1. « L'Albelle Compagnia Italiana » .	Milano	12.838.697
2. « Alleanza Securitas Esperia » .	Roma	8.342.351
3. « Anonima Torino »	Torino	46.623.583
4. « Assicuratrice dell'Oltrepo » .	Milano	2.012.761
5. « Assicuratrice Italiana »	Milano	6.484.851
6. « Assicurazioni d'Italia »	Roma	47.727.761
7. « Assicurazioni Generali » .	Roma	128.636.888
8. « Ausonia » .	Genova	211.453
9. « La Carnica »	Tolmezzo	1.041.501
10. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano	1.091.637
11. « Compagnia Italiana Comitas »	Genova	1.206.066
12. « Compagnia di Assicurazione dell'Agricoltura »	Milano	5.260.137
13. « Compagnia Assicurazioni di Milano »	Milano	44.697.403
14. « Compagnie Riunite di Assicurazioni »	Torino	35.445.110
15. « Compagnia Tirrena » .	Roma	13.531.543
16. « Duomo » .	Milano	6.153.651
17. « F.A.T.A. »	Roma	20.753.830
18. « Fiumeter »	Roma	18.829.702
19. « Fondiaria Incendio »	Firenze	55.683.157
20. « Istituto Ital. di Previdenza » .	Milano	7.241.446
21. « Italia Assicurazioni »	Genova	3.027.436
22. « Italiana Incendio e Rischi Diversi »	Milano	20.996.629
23. « L'Italica »	Milano	6.665.654
24. « Liguria »	Genova	979.718
25. « Lloyd Adriatico »	Trieste	2.139.614
26. « Lloyd Continentale »	Milano	4.299.833

SOCIETÀ	SEDE	Ammontare del contributo
27. « Lloyd Internazionale »	Palermo	182.869
28. « Lloyd Italiano & L'Ancora »	Genova	2.347.003
29. « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni »	Roma	4.956.918
30. « Minerva » (La)	Milano	4.121.273
31. « Pace »	Milano	11.738.878
32. « Preservatrice » (La)	Roma	4.007.484
33. « Previdente » (La)	Milano	16.885.180
34. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano	93.625.407
35. « S.A.I. » (Società Assic. Indus- sur.)	Torino	34.881.041
36. « S.A.T. » (Società Assic. Tabac- chi)	Lecce	586.755
37. « S.A.R.A. »	Roma	1.757.754
38. « Savoia »	Milano	73.453
39. « Società Assic. - Trinacria »	Catania	665.438
40. « Riunione Subalpina di Assic. »	Torino	9.540.543
41. « Universale di Assicurazioni Ge- nerali »	Roma	2.110.696
42. « La Vittoria »	Milano	13.199.449
43. « Società Cattolica di Assicurazio- ni »	Verona	30.671.398
44. « Istituto Trentino-Alto Adige »	Trento	2.348.516
45. « Mutua Assicuratrice Cotoni »	Milano	2.999.328
46. « M.A.E.C.I. »	Milano	1.660.400
47. « Società Mutua Esercenti Imprese Elettr. »	Milano	6.313.885
48. « Piemontese » (La)	Torino	1.626.124
49. « Reale Mutua di Assicurazioni »	Torino	74.171.724
50. « Anglo-Elementare »	Milano	1.702.719
51. « Danubio »	Roma	3.642.944
52. « Compagnie d'Assurances Genera- les »	Milano	3.495.236
53. « Phenix Incendio »	Roma	2.902.676
54. « Compagnie du Soleil »	Roma	886.984
55. « Commercial Union »	Milano	4.807.535
56. « Baloise »	Roma	246.137
57. « Alliance Assurance »	Milano	6.538.883
58. « L'Union »	Genova	12.890.792
59. « The Liverpool »	Milano	2.384.110
60. « North British Mercantile »	Milano	1.355.581
61. « The Northern »	Milano	1.750.858
62. « The Orion »	Milano	2.592.809
63. « The sea Insurance »	Genova	950.574
64. « Sun Insurance »	Genova	5.070.876
65. « La Basilese »	Milano	3.677.844
66. « La Federale »	Milano	1.031.535
67. « Helvetia »	Milano	4.779.358
68. « La Svizzera »	Genova	2.836.597
69. « Alpina »	Genova	33.695
70. « Zurigo »	Milano	950.594
71. « Reliance Insurance Company »	Roma	5.266.525
72. « National Union Fire »	Roma	5.454.895
73. « New Hampshire »	Roma	3.088.787
74. « Brandaris »	Roma	470.244
75. « New India »	Roma	87.225
76. « The Seven Provinces »	Genova	1.154.325
77. « Mannheim »	Roma	104.631
78. « Insurance Company of North America »	Milano	1.081.612
79. « Nazionale Svizzera »	Milano	186.729
80. « Nordstern »	Milano	52.586
81. « Compagnia Latina di Assicura- zioni »	Milano	160.245
Totale		904.060.072

p. Il Ministro per l'industria ed il commercio
MICHELI

p. Il Ministro per l'interno
BISORI

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1960.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con decreto ministeriale in data 10 luglio 1939, e modificato con decreto in data 11 agosto 1955;

Viste la delibera dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 10 aprile 1960 e le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 9 marzo, 6 aprile, 15 giugno e 7 settembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 48, 50, 52, 53 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità dei rispettivi testi allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 29 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Modificazioni allo statuto sociale, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nelle sedute del 9 marzo, 6 aprile 1960 e dall'Assemblea generale dei soci del 10 aprile 1960.

Nuovo testo degli articoli modificati

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Ferrara, costituita con rescritto della segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio, 5 maggio 1838, per iniziativa di una associazione di private persone, che fornirono un capitale di romani scudi duemila (L. 10.640), mediante cento azioni di scudi venti (L. 106,40) ognuna, ha personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Ha la sua sede legale in Ferrara, e può avere agenzie e filiali in città e nella Provincia.

Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio e dal presente statuto.

Art. 6. — Il numero dei soci non deve essere maggiore di 200 né minore di 100.

L'ammontare della quota di ammissione è stabilita in lire 100, a fondo perduto.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di indiscussa probità, che diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle finalità della Cassa.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) coloro che non abbiano o che perdessero la cittadinanza italiana;

b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante, o la cui condotta sia in contrasto con gli interessi e col prestigio dell'istituto;

c) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che abbiano ad essa cagionato danni o perdite;

d) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre assemblee ordinarie consecutive;

e) i dipendenti della Cassa, fatta eccezione soltanto per il direttore generale ed il vice direttore generale.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 7. — La qualità di socio non è trasmissibile. Ciascun socio intervenuto nelle assemblee non può avere che un voto.

I soci non hanno diritti, né sul patrimonio, né sugli utili della Cassa.

Art. 16. — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, né il coniuge, né i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso del direttore generale, funzionari, né i parenti e gli affini fino al 2° grado degli impiegati della Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 17. — Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

Tutti i componenti il Consiglio nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 20. — Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, almeno due volte al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta, per iscritto, almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Le adunanze sono convocate dal presidente con invito contenente l'elenco degli argomenti da trattare e, agli effetti dell'art. 23 ne sarà data contemporanea comunicazione ai sindaci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 21 dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano fra i presenti.

S'intende consigliare più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal consigliere-segretario e dal direttore generale.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà o meno dei presenti si intenderà respinta.

Art. 21. — Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sollecita sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 23. — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di

incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio, nonché nelle altre condizioni di incompatibilità contemplate dall'art. 16 del presente statuto per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. In ogni caso rimangono nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale, od a quelle del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci verrà corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 24. — Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive, di sconto e simile, eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 19.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio, i contratti di anticipazione, i rapporti ed ogni dichiarazione o provvedimento, compie inoltre gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle agenzie di città e alle filiali, e viceversa.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale ha per sostituto ordinario il vice direttore generale, che ne fa le veci rappresentandolo a tutti gli effetti, e che in caso di sua assenza o impedimento ne assume le funzioni.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice direttore generale le funzioni del direttore generale vengono assunte da altro dirigente o da altro funzionario della Cassa, ovvero anche da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della sua assenza o impedimento.

Art. 25. — I doveri ed i diritti del personale sono stabiliti dai contratti collettivi e dagli appositi regolamenti.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra i titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera a);

d) in operazioni cambiarie, fra esse comprese lo sconto di note di pegno (warrants) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui o in prestiti garantiti da ipoteca o da pegno;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi od esigibili verso Enti pubblici, e titoli di cui alla lettera a) o da cambiali, o da fideiussioni;

g) in operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in conformità delle disposizioni vigenti;

h) in mutui e conti correnti chirografari a Province, Comuni, e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzie di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni o anticipi di cassa provvisori agli Enti di cui alla lettera h), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitoli d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Province ed i Comuni certi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito e note di pegno (warrants) emesse da istituti e magazzini generali a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in finanziamenti degli « ammassi » di derrate agricole o di altri prodotti, costituiti a norma delle leggi vigenti;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in sovvenzioni (credito pignoratorio) su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purché non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane o altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

t) in ogni altra operazione che sia consentita dalle vigenti disposizioni sulle Casse di risparmio.

Art. 50. — Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di persone solvibili.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fideiussione di altra persona solvibile.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma o apertura di credito in conto corrente, assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di lire 10.000.000 per ciascun nominativo, salvo deroga per importi maggiori da approvarsi di volta in volta, per casi eccezionali, dagli organi di vigilanza.

La somma complessivamente impiegata in operazioni di cui al comma precedente non potrà eccedere il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al secondo comma del precedente articolo:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

L'ipoteca iscritta a garanzia delle operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Qualora siano state effettuate decurtazioni, la Cassa potrà concedere riduzioni parziali della ipoteca nell'ammontare che sarà determinato dalla Cassa stessa a suo esclusivo giudizio.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

Art. 52. — I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni.

I conti correnti ipotecari non potranno avere durata superiore ai cinque anni e il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le relative quote di ammortamento.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, mutui per la costruzione di case popolari, mutui agrari di miglioramento a lunga scadenza e simili, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e patrimonio).

Art. 53. — La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Province o i Comuni e in sconto di annualità statali nonchè in partecipazioni ad Istituti ed Enti non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Le partecipazioni ad Istituti ed Enti non possono comunque superare il 5 % dei capitali amministrati.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere assistiti da congrua garanzia e rimborsati a rate fisse di ammortamento.

La loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui chirografari a Corpi morali in unica soluzione. In questo caso la durata del mutuo o del conto corrente non potrà superare i tre anni e l'Ente mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 54. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da accordarsi, caso per caso, dall'organo di vigilanza. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Visto, il Ministro per il tesoro: TAVIANI

(7721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Architettura tecnica » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di « Architettura tecnica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa pesca « Stella Polare », con sede in Viareggio (Lucca)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1960, la Società cooperativa pesca « Stella Polare », con sede in Viareggio (Lucca), costituita con atto del notaio dott. Mario Migliorini in data 9 giugno 1956, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Gianecchini Paolo.

(7693)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte di una roggia in comune di Zambana (Trento).

Con decreto 28 settembre 1960, n. 1305, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte di una roggia in comune di Zambana (Trento), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 5, particella n. 796, di mq. 1534, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1960, in scala 1:2880, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7471)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale Novissimo, in comune di Cordevigo (Padova).

Con decreto 29 settembre 1960, n. 1218, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale Novissimo, in comune di Codevigo (Padova), distinto nel catasto dello stesso Comune, alla sezione B, foglio XIII, mappali 341; 512-a; 512-b, e 513, di complessivi mq. 2393, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 ottobre 1953, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7472)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Brenzone (Verona).

Con decreto 3 ottobre 1960, n. 1467, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Brenzone, segnata nel catasto dello stesso Comune, Sezione B, foglio IV, mappale n. 3 di mq. 191, ed indicata nella planimetria rilasciata il 14 aprile 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7747)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati di terreno lungo il torrente Sciano, in comune di Valle di Dentro (Sondrio).

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1406, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei reliquati di terreno lungo il torrente Sciano, in comune di Valle di Dentro (Sondrio), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 39, mappali numeri 782, 783, 784, 785 e 786, di complessivi mq. 380, ed indicati nella planimetria rilasciata il 17 marzo 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7749)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo tombato del torrente Valgella, in comune di Varese.

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1518, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo tombato del torrente Valgella, in comune di Varese, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 7-A, mappali numeri 1219 e 1220, di complessivi mq. 94,38, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Varese, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7750)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Arno, in comune di Vinci (Firenze).

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1388, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Arno, in comune di Vinci (Firenze), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 54, mappali numeri 41 e 181, di complessivi mq. 1150, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 maggio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7751)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultante dalla copertura del tratto del canale Naviglio Interno, fra Conca Contarina, ponte San Lorenzo e ponte Torricelle, in comune di Padova.

Con decreto 7 ottobre 1960, n. 1533, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno risultante dalla copertura del tratto del canale Naviglio Interno, fra Conca Contarina, ponte San Lorenzo e ponte Torricelle, in comune di Padova, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XI, mappali 489 (Ha. 0.15.75); 490 (Ha. 0.28.11); al foglio III, mappale 506 (Ha. 0.38.50); al foglio VI, mappali 282 (Ha. 0.12.65); 283 (Ha. 0.12.53); 284 (Ha. 0.10.50); 380 (Ha. 0.02.50); al foglio XI, mappale 488 (Ha. 0.07.25); di complessivi Ha. 01.27.79, ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 15 e 16 luglio 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7647)

Varianti al piano di ricostruzione di Sant'Angelo del Pesco, relativo all'apertura della nuova strada di circonvallazione con imbocco su via Roma.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1960, n. 3318, è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Sant'Angelo del Pesco, relativo all'apertura della nuova strada di circonvallazione con imbocco su via Roma, vistato in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste dal cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto della legge 6 luglio 1960, n. 678, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(7444)

Trasferimento del programma di costruzione di case popolari per i profughi da Aversa a Caserta

Con decreto interministeriale n. 8490/9237 del 16 luglio 1960, il finanziamento di L. 100.000.000 previsto per la costruzione di alloggi popolari per i profughi in Aversa, in applicazione della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è trasferito a Caserta.

(7748)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale
in comune di Scerni**

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, n. 18018/5983, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marcucci Gennaro, nato in Atesa il 7 novembre 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Scerni, estese complessivamente metri quadrati 3360 riportate in catasto alla particella n. 86-a del foglio di mappa n. 20, alla particella n. 87 parte, del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni, e nella planimetria tratturale con i numeri 817 e 816.

(7440)

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio « Regona di Calvatone », con sede nel comune di Calvatone (Cremona) e approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 37654, in data 23 novembre 1960, al Consorzio « Regona di Calvatone », con sede nel comune di Calvatone (Cremona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(7688)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Piano di Goletta », con sede nel comune di Vinadio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 43524, in data 23 novembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Piano di Goletta », con sede nel comune di Vinadio (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 13 aprile 1958.

(7689)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

RIFORMA FONDARIA

Riliquidazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Ente per la Maremma toscano-laziale

Con decreto ministeriale 27 settembre 1960, n. 6134/4038, registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 1960, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 99, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 13 luglio 1960, i dati catastali esposti nell'allegato 2) al decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario 3) e nell'allegato 4) al decreto presidenziale 28 luglio 1958 (pubblicato per estratto, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 3 aprile 1959), concernenti rispettivamente l'autorizzazione all'iscrizione, da parte del conservatore dei Registri immobiliari, del vincolo di indisponibilità nei confronti della ditta ALTIERI Maria Augusta fu Paolo in PALLAVICINI, sui terreni costituenti il « terzo residuo », siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 29.87.08, e l'espropriazione della quota dei predetti terreni, della superficie di ettari 12.08.47, trasferita in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale.

Con lo stesso decreto ministeriale, a parziale modifica del decreto ministeriale 13 maggio 1959, n. 4971/2875 (pubblicato per estratto, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 4 luglio 1959), l'indennità di espropriazione afferente ai terreni sopramenzionati è stata definitivamente riliquidata in L. 3.015.483,40 (lire tremilioniquindicimilaquattrocentottantatre e centesimi 40).

Per effetto dell'arrotondamento a L. 3.015.000 (lire tremilioniquindicimila) ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, dell'importo della predetta indennità, non vi è luogo a recupero di titoli del Prestito per la riforma fondiaria, già emessi per lo stesso ammontare di L. 3.015.000 in forza del sopramenzionato decreto ministeriale 13 maggio 1959, n. 4971/2875.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nei citati decreti presidenziali 27 dicembre 1952, n. 3974 e 28 luglio 1958, nonché la riliquidazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 25 luglio 1960.

(7465)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Reggio Calabria, località Sbarre Inferiori.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 12 novembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1.342 sita sulla spiaggia di Reggio Calabria, località Sbarre Inferiori, riportata nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 120, particella n. 1/a (porzione).

(7634)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Ganzirri.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 12 novembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 170 sita sulla spiaggia di Ganzirri riportata nel catasto del comune di Mesina al foglio n. 42, particella n. 605.

(7635)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 12 novembre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1.130 sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto riportata nel catasto del comune di San Benedetto del Tronto al foglio n. 10, mappa n. 79/b.

(7636)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre successivo, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 117, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 12 febbraio 1959 dall'ex primo ufficiale di ragioneria r. t. Rienzi Leopoldo, avverso un provvedimento inteso alla determinazione dello stipendio da prendersi a base della riliquidazione della pensione, essendo tale materia riservata alla competenza della Corte dei conti, quale organo di giurisdizione speciale.

(7637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 280

Corso dei cambi del 7 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,86	620,85	620,85	620,79	620,85	620,88	620,79	620,80	620,86	620,85
\$ Can.	634,85	636,10	636 —	636 —	635,10	635,31	636,05	635 —	635,37	635,75
Fr. Sv.	144,18	144,20	144,195	144,17	144,20	144,21	144,185	144,17	144,19	144,20
Kr. D.	90,14	90,14	90,14	90,155	90,15	90,15	90,125	90,12	90,15	90,15
Kr. N.	87,09	87,09	87,08	87,08	87,15	87,08	87,085	87,10	87,08	87,10
Kr. Sv.	120,03	120 —	119,98	119,98	120 —	120 —	119,98	120 —	119,99	120 —
Fol.	164,59	164,59	164,59	164,60	164,59	164,61	164,60	164,60	164,60	164,60
Fr. B.	12,50	12,505	12,505	12,504	12,50	12,50	12,50375	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr. (N.F.)	126,69	126,72	126,70	126,70	126,72	126,71	126,69	126,70	126,70	126,70
Lst.	1744,47	1744 —	1744,15	1744,20	1744 —	1744,38	1744,05	1744,50	1744,40	1744 —
Dm. occ.	148,84	148,85	148,845	148,84	148,87	148,84	148,845	148,85	148,85	148,85
Scell. Austr.	23,88	23,883	23,88	23,885	23,85	23,88	23,8825	23,90	23,88	23,88

Media dei titoli del 7 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	77,05	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,20
Id. 3,50 % 1902	75,40	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % 1935	106,825	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	101,125
Redimibile 3,50 % 1934	96,575	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	101,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,65	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	101,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % 1936	100,60	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	100,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,05		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,79	1 Fiorino olandese	164,60
1 Dollaro canadese	636,025	1 Franco belga	12,504
1 Franco svizzero	144,177	1 Franco nuovo (N.F.)	126,695
1 Corona danese	90,14	1 Lira sterlina	1744,125
1 Corona norvegese	87,082	1 Marco germanico	148,842
1 Corona svedese	119,98	1 Scellino austriaco	23,884

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo);

Dispone:

L'avv. Arturo Morreale è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1960

Il Governatore: CARLI

(7568)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 47 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Avigliano (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

La predetta Sezione dovrà provvedere ad assegnare alla Cassa rurale ed artigiana di Avigliano i tre quarti del patrimonio della predetta Cassa comunale di credito agrario, a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in trenta anni, ai sensi dell'art. 47 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, citato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il direttore generale: BAFFI

(7687)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958 e 2 marzo 1959 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1958 e n. 57 del 7 marzo 1959;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero n. 22 del 2 giugno 1960, contenente l'elenco degli Istituti Ospedalieri e delle Cliniche Universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, modificato da elenchi aggiuntivi pubblicati nei Bollettini ufficiali n. 25 e 27, rispettivamente del 23 giugno e del 7 luglio 1960;

Udito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di marzo e novembre 1961 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1959-60 e precedenti e, limitatamente alla seconda sessione di esami, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1960-61.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; e per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 28 febbraio 1961; alla seconda sessione non oltre il 14 ottobre 1961, alla Segreteria della Università o Istituto superiore competente, ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate all'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 14 ottobre, facendo riferimento per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- diploma originale di laurea o copia notarile di esso;
- certificato di nascita;
- certificato rilasciato dalla Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;
- ricevuta, mod. 72-a rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere a) e b): (diploma di laurea, certificato di nascita) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo, o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto di diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà all'esclusione del candidato dagli esami dandone comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esame cui abbiano chiesto di partecipare.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 28 febbraio 1961, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza, per tutti gli altri candidati. Essi, per altro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 4 marzo 1961, titolo che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 13 marzo 1961 con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 4 marzo 1961 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato; presentando nuova domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate dall'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 20 marzo per la prima sessione ed il giorno 6 novembre 1961 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo della Università o Istituto superiore sedi di esami.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1961

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Messina Milano (Univ. Cattolica) Milano (Univ. Bocconi) Napoli Palermo Parma Perugia Pisa Roma Torino Trieste Venezia
Attuario	Roma (Unica sede)

PROFESSIONI	SEDI
<i>Medico chirurgo</i>	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino
<i>Chimico</i>	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Pisa Roma Torino Trieste
<i>Farmacista</i>	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (Univ. Came- rino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Urbino (Univer- sità Urbino) Pisa Roma Siena Torino
<i>Ingegnere</i>	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste

PROFESSIONI	SEDI
<i>Architetto</i>	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
<i>Agronomo</i>	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Univ. statale) Milano (Univ. Cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
<i>Perito forestale</i>	Firenze (Unica sede)
<i>Veterinario</i>	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
<i>Discipline statistiche</i>	Roma (Unica sede)
(7478)	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1957.

Nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1960, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1960, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 355, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1957.

(7764)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

Nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1960, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1960, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 357, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

(7763)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

Nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1960, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1960, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 392, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1958.

(7765)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1960, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 6 giugno 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato con nota n. 606 Gab. del 15 luglio 1960, per la nomina del Presidente della Commissione, e dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 6407 del 23 luglio 1960, per la nomina di due membri, docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro è composta come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Tiberio prof. Carlo, incaricato di fisica tecnica nell'Università di Roma;

Turraziani prof. Renato, libero docente, incaricato di tecnologie generali nell'Università di Roma;

Marino dott. Salvatore, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Lombardi dott. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Pace dott. Antonio, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1960

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960

Registro n. 12 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 181. — BARONE

(7762)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di chimico di 2^a classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 30 novembre 1960, il diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di chimico di 2^a classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 9, 10, 11 e 12 gennaio 1961, alle ore 8,30 presso l'Istituto di chimica dell'Università di Roma.

(7779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice per il concorso per titoli per la nomina ed ammissione nell'apposita scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1960, registro n. 11 C.F.S., foglio n. 379, con il quale venne indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 16 aprile 1960 citato nelle premesse è costituita come segue.

Presidente:

Melocchi dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:

Salvatori Lamberto, ispettore generale;

Buglioni Alfonso, ispettore capo;

Boldi rag. Guido, ispettore capo;

Puggelli dott. Astolfo, ispettore superiore.

Segretario:

Grifi dott. Carlo Maria, ispettore principale.

Alla predetta Commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1960

Registro n. 4 C.F.S., foglio n. 191. — D'ALENA

(7761)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente